Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 2 agosto** — **Numero 182**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 13
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 1003, ***che aumenta lo stanziamento del cap. n. 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1920-921.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n 30: « Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma di lire centottantaquattromilacento (L. 184.100).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — TORRETTA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 23 giugno 1921, n. 980, ***che modifica alcuni articoli del decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070, relativo alla istituzione in Bari di una stazione agraria sperimentale.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 15 dicembre

ed oleificio in Bari ed istituisce nella stessa città una stazione agraria sperimentale;

Riconosciuta la necessità di ordinare detta stazione con le norme seguite per gli Istituti consorziali autonomi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 4, 5 e 8 del decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n 2070, che sopprime la R. scuola di olivicoltura ed oleificio in Bari ed istituisce nella stessa città una stazione agraria sperimentale, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. — Al mantenimento della stazione contribuisce lo Stato con L. 55,000 annue da iscriversi al capitolo corrispondente al cap. 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-921 e nei capitoli corrispondenti degli esercizi a venire.

« Lo Stato concorre, altresì, con L. 150,000 nelle spese d'impianto, somma da ripartirsi in misura eguale negli esercizi 1918-919 e 1919-920.

« Contribuiscono, inoltre, la provincia di Bari con L. 10000, il comune di Bari con L 8000, la Camera di commercio e industria di Bari con L. 5000.

« La provincia ed il comune di Bari forniscono i locali ed i terreni necessari all'Istituto.

« Il materiale ed i fondi già destinati al funzionamento della predetta scuola di olivicoltura ed oleificio in Bari, sono invertiti a favore della stazione agraria sperimentale ».

« Art. 5. — La stazione è riconosciuta Ente morale consorziale autonoma sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura ».

« Art. 8 — Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

« Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero dal presidente del Consiglio di amministrazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 1011, ***che proroga per tutto l'anno scolastico 1921 922, le disposizioni del R. decreto 10 giugno 1920 n. 1155, circa la scelta dei libri di testo per le scuole elementari e popolari.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 897, con cui fu approvato il regolamento per l'esame e l'adozione dei libri di testo delle scuole elementari e popolari;

Veduto il R. decreto 10 giugno 1920, n. 1155, concernente le norme per la scelta dei libri suddetti;

Riconosciuta la convenienza di prorogare ancora per un anno le disposizioni transitorie vigenti per la scelta dei libri di testo delle scuole elementari e popolari.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate a tutto l'anno scolastico 1921-922 le disposizioni del decreto 10 giugno 1920, n. 1155 estendendosi anche per i libri pubblicati nel 1921 la facoltà di scelta di cui all'art. 2 del decreto 22 marzo 1917, n. 919.

Art. 2.

I libri di testo attualmente adottati non potranno essere mutati, se le proposte di cambiamento non siano giustificate da specificate ragioni didattiche.

In ogni caso, l'ispettore deve riferire al R. provveditore sulle proposte degli insegnanti. Per gravi e specificate ragioni didattiche il R. provveditore può deliberare, sentito l'ispettore provinciale, la sostituzione dei libri di testo adottati, anche indipendentemente dalle proposte degli insegnanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 981. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto aut nomo per le case popolari con sede in Civitavecchia viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.